

Via libera al ddl che consente alle detenute incinte o con figli fino a sei anni di non stare in carcere



Mai più bimbi in carcere: approvata una nuova legge.

Via libera del Senato, con 178 voti a favore e 93 astensioni, al ddl che consente alle detenute che aspettano un bambino o con figli fino a sei anni di non stare chiuse in cella con i loro bambini, a meno di particolari esigenze cautelari di «eccezionale

rilevanza». Potranno andare in strutture apposite come gli istituti a custodia attenuata, gli Icam. Il provvedimento, già approvato alla Camera e non modificato al Senato, è legge.

Le nuove norme si applicheranno dal 2014
Il dato maggiormente contestato all'interno del provvedimento è che le nuove norme si applicheranno «a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario», cioè il piano carceri e in ogni caso «a partire dal 1 gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata». Al 31 dicembre 2010, secondo i dati

forniti dal Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria), le madri detenute con minori fino a 3 anni erano 42, i bambini fino a 3 anni erano 43, mentre attualmente le donne in stato interessante sono 4. Gli asili nido funzionanti nelle carceri sono 16, non funzionanti uno. Secondo il ministro della Giustizia, **Angelino Alfano**, con il provvedimento si coniuga «l'esigenza del bimbo di stare il più possibile con la madre, in un luogo adeguato che, pur non compromettendo il regime di sicurezza necessario, lo accolga in un ambiente familiare e sereno».

Novità in arrivo anche per i padri
Finora, la detenzione cautelare in carcere era esclusa per le madri fino al compimento del terzo anno di età del figlio.

Quando si applicheranno le nuove norme, la detenzione in carcere per le madri potrà scattare soltanto dopo il compimento del sesto anno di vita del figlio. Se, per cause eccezionali, si renderà comunque necessaria la detenzione carceraria, essa sarà disposta presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Queste novità sono applicabili anche ai padri, nel caso in cui la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli.

Più tutele per i minori infermi
Nuove regole anche per il diritto di visita al minore infermo, anche non convivente, da parte della madre detenuta o imputata (o del padre). Il magistrato di sorveglianza - in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del minore - potrà concedere il permesso, con provvedimento urgente, alla detenuta o all'imputata per visitare il figlio malato, con modalità che, nel caso di ricovero ospedaliero, devono tener conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. Nei casi di assoluta urgenza il permesso viene concesso dal direttore dell'istituto.

Sì all'assistenza per visite specialistiche

Con la nuova legge viene stabilito anche il diritto della detenuta o imputata di essere autorizzata dal giudice ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute. Il provvedimento deve essere rilasciato non oltre le 24 ore precedenti la data della visita. Per quanto riguarda gli arresti domiciliari delle condannate incinte o madri di figli di età non superiore a dieci anni la nuova legge stabilisce che le condanne possano essere espiate fino a quattro anni presso una casa famiglia protetta. Se non c'è un concreto pericolo di fuga o di commissione di ulteriori delitti e si riscontra la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, le detenute madri possono espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo privato o in un luogo di cura dopo aver scontato almeno un terzo della pena o almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo. Questo non sarà possibile se il reato rientra tra quelli connessi alla criminalità organizzata.

FONTE: IL SOLE 24 ORE.

TURI, 01-04-2011

VITO MORETTI